

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

- 1.1 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), del Codice Civile in tema di Associazioni e nel rispetto di tutta la normativa in materia, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata “saluteglobale.it”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
- 1.2 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia, via Collebeato numero 26, CAP 25127. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Brescia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3 L’Associazione opera nel territorio della provincia di Brescia, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
- 1.4 L’associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- 1.5 La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

- 2.1 A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “saluteglobale.it APS” oppure “saluteglobale.it associazione di promozione sociale”.
- 2.2 L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2.3 Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 – Attività di interesse generale e Finalità

- 3.1 L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
- 3.2 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la finalità di promozione del diritto alla salute e della salute globale principalmente attraverso l’informazione, la formazione e l’educazione, che realizza attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3.3 Essa opera nei seguenti settori:

Attività di interesse generale che l'associazione intende svolgere e che rientrano fra quelle previste tassativamente dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, che vengono qui di seguito riportate:

1. *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
2. *Formazione universitaria e post-universitaria;*
3. *Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
4. *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
5. *Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
6. *Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;*
7. *Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
8. *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;*

Art. 4 – Attività, Risorse e Volontari

4.1 In particolare, al fine di raggiungere le finalità suddette, l'Associazione svolge e/o potrà svolgere le seguenti attività di utilità sociale indirizzate sia in favore dei propri associati e dei loro familiari che di terzi:

1. Raccolta, organizzazione, analisi, valutazione e diffusione di informazioni e conoscenze relative alla salute globale, ivi inclusi: lo stato di salute nel mondo; i determinanti politici, sociali, economici e ambientali della salute; l'accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e il funzionamento dei sistemi socio-sanitari; i processi di governo e direzione della sanità a livello globale; gli attori pubblici e privati, nazionali, internazionali e transnazionali, le loro iniziative, interazioni e influenze.
2. Individuazione e approfondimento dei rapporti tra globalizzazione e salute in termini, tra l'altro, di equità, diritti umani, ambiente, sostenibilità e relazioni internazionali.
3. Elaborazione, produzione e diffusione di materiale e documentazione di carattere scientifico e divulgativo.
4. Contributo ad iniziative informative, formative e di ricerca.
5. Collaborazione con istituzioni, enti, organizzazioni e altri soggetti interessati.

4.2 L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4.3 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4.4 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato sia dei propri associati che di terzi. I volontari sono persone che condividono le finalità dell'Associazione e che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

4.5 L'Associazione provvede all'iscrizione in un apposito registro dei nominativi di coloro, associati o non associati, che svolgono la loro attività di volontari per l'Associazione in modo non occasionale.

4.7 L'attività dei volontari non sarà retribuita in alcun modo, ma agli stessi verranno rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari potranno anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali spese non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4.8 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4.9 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, in conformità con la disposizione dell'art. 17, co. 5 del Codice del terzo Settore.

4.10 L'Associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, co. 5 del Codice del Terzo Settore), quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sarà mai superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

5.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

5.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati e procedura di ammissione

6.1 Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, purché accettino il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.

6.2 Sono previste quattro categorie di associati:

- a) Ordinari (tutti coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- b) Volontari (tutti coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e che prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- c) Sostenitori (tutti coloro che, oltre alla quota di iscrizione ordinaria annualmente stabilita dall'Assemblea, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- d) Benemeriti (associati nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti nella loro partecipazione alla vita associativa).

6.3 Non è ammessa la categoria degli associati temporanei: l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile.

6.4 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dell'eventuale Regolamento Interno, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

6.5 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6.6 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

6.7 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6.8 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 – Diritti e Doveri degli associati

7.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- b) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- d) essere rimborsati dall'Associazione per le spese effettivamente sostenute (mostrandone le pezze giustificative) nello svolgimento dell'attività prestata in favore o per conto dell'Associazione;
- e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il

termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

7.2 Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
- b) rispettare lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

7.4 Gli associati svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, ed in ogni caso senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

8.1 La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento della stessa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

8.2 L'associato può inoltre essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

8.3 Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

8.4 L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi del punto 7.1.d) del presente Statuto. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 9 – Organi Sociali

9.1 Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo (l'organo di

amministrazione) ed il Presidente.

9.2 Tutte le cariche sociali sono assunte ed esercitate a titolo gratuito.

9.3 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

10.2 Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea, anche a distanza, o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata, anche solo in formato digitale, e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

10.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare per via elettronica a ciascun associato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione può tenersi anche il medesimo giorno.

10.4 L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta, motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno un decimo degli associati, ovvero quando la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

10.5 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea Ordinaria e quorum

11.1 L'Assemblea ordinaria deve:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) determinare le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- c) approvare l'eventuale Regolamento Interno;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

11.2 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

11.3 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente all'Assemblea.

11.4 Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

11.5 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea Straordinaria e quorum

12.1 È compito dell'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione (in ogni caso in conformità con le previsioni dell'art. 98 del Codice del Terzo Settore).

12.2 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13 – Svolgimento Assemblea e Verbalizzazione

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

13.2 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

13.3 Ogni associato ha diritto su richiesta di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione, competenze, regole di funzionamento e voto

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

14.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

14.3 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o al Presidente, ed in particolare:

- a) redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nomina il Vicepresidente;
- d) decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redige l'eventuale Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) stabilisce l'importo ed il termine di pagamento della quota sociale annuale;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- h) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dal Regolamento Interno;
- m) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.

14.4 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

14.5 Il Consiglio Direttivo dura in carica per numero cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

14.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

14.7 La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

14.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

14.9 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, anche solo in formato digitale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

15.1 La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta inviata per posta elettronica al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità: non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

15.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

15.3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 – Presidente

16.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

16.2 Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

16.3 Il Presidente dura in carica 5 anni, come ogni altro membro del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

16.4 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

16.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 17 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

17.1 La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta inviata per posta elettronica al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità: non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

17.2 Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – Responsabilità degli organi sociali

18.1 Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno di volta in volta agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Libri sociali e registri

19.1 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

19.2 L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.3 Tutti i libri sociali e registri potranno avere un formato digitale.

Art. 20 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2 I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, ai Consiglieri e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21 – Risorse Economiche

21.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi volontari degli associati;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituti Pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, attraverso lo svolgimento sia delle attività di interesse generale che dalle attività diverse *ex art. 6* del Codice del Terzo Settore, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'auto-finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme materia, in ogni caso compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 22 – Bilancio di esercizio

22.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

22.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13, co. 1 del Codice del Terzo Settore.

22.3 All'interno della relazione al bilancio o della relazione di missione, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 13, co. 6 del medesimo Codice.

22.4 Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

22.5 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e potrà essere consultato da ogni associato, previa richiesta scritta.

22.6 Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

23.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

23.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 24 – Disposizioni finali e norme di rinvio

24.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del

Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.